

BGer 1C 523/2015 vom 19. Oktober 2015

Bundesgericht, 2015-10-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_523_2015

FR: TF 1C 523/2015 du 19 octobre 2015

IT: TF 1C 523/2015 del 19 ottobre 2015

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova
| Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Avverso le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta alla ricorrente, pena l' inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

E. 2.1

La ricorrente afferma che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché la decisione impugnata violerebbe il principio della doppia punibilità, visto che per il diritto svizzero si tratterebbe di fattispecie qualificabili come semplice evasione fiscale. Al riguardo, essa insiste su un preteso accertamento arbitrario dei fatti, fondato su un asserito errato presupposto dell'esistenza di un procedimento penale italiano inerente a reati configurabili quali evasione di imposte indirette (IVA) ove, giusta l'art. 50 cpv. 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Il procedimento estero riguarderebbe tuttavia oramai soltanto l'ipotesi di una semplice infrazione fiscale per omesso pagamento

di imposte dirette. Insiste sul fatto che nel quadro del procedimento italiano non sarebbe (più) contemplata alcuna fattispecie di evasione IVA o di imposte indirette: in effetti, in una sentenza del 17 gennaio 2014 della Corte di appello di Milano è indicato che una società dell'imputato era soggetta a regime di "reverse charge", introdotto al fine di evitare le diffuse "frodi IVA" e nella motivazione di un accordo giudiziario, menzionato nello stesso giudizio, non sarebbe evidenziata un'evasione di IVA. Ne deduce che sarebbe quindi arbitrario ritenerla in Svizzera.

E. 2.2

Con questa argomentazione la ricorrente disattende che, come rettamente ritenuto dalla CRP, il giudice dell'assistenza deve esaminare soltanto se, fatta la dovuta trasposizione, i reati posti a fondamento della rogatoria e dei suoi complementi sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza tener conto di particolari forme di colpa e delle condizioni di punibilità previste dal diritto estero, ciò che è manifestamente il caso in concreto. Egli non è infatti legato a eventuali condanne o accordi intervenuti nel frattempo all'estero. La ricorrente non dimostra che la CRP si sarebbe scostata da tale invalsa prassi. Del resto, il complemento rogatorio dell'11 maggio 2015 dimostra che in Italia sono tuttora in corso procedimenti contro gli inquisiti: eventuali condanne pronunciate nel frattempo, limitatamente a determinati reati, non ostano quindi alla concessione dell'assistenza. Non si è pertanto in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF

E. 3

Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.